

## **Massime per Atto Ricercato: Comunicato alle SOA n. 1 del 19/02/2001 - rif.**

### **Comunicato alle SOA n. 1 del 19/02/2001 - rif. legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.1**

Le modalità e la forma di acquisizione della documentazione comprovante l'entità dei requisiti tecnici dell'impresa da attestare rimangono, nel rispetto della normativa vigente in materia di semplificazione della documentazione, nella autonoma responsabilità delle SOA, fermo restando l'obbligo di accertarne la sostanza come previsto dall'art. 12, comma 1, lettera f), del d.p.r. 21 dicembre 1999, n.554. SOA 19-02-2001 La dimostrazione della presenza dello staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato (art.18, co.7, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34) non può essere comprovata con laureati e diplomati tecnici non assimilabili a soggetti assunti a tempo indeterminato quali il titolare dell'impresa, il legale rappresentante, il socio, il professionista in possesso di contratto d'opera registrato. SOA 19-02-2001 Resta confermata la possibilità, relativamente al requisito d'organico medio annuo, (art.18, co.10, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34) di prendere in considerazione per la valutazione del minimale 8% della cifra d'affari in lavori anche il personale amministrativo (laureato /diplomato). SOA 19-02-2001 Le forniture con posa in opera richiamate in talune declaratorie contenute nell'allegato A al D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, rilevano ai fini della qualificazione dei soggetti esecutori solo se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50% e si deve prendere a base, in tal caso, l'intero importo del contratto. SOA 19-02-2001 Non è possibile includere tra i soggetti di cui all'art 18, comma 10, del D.P.R. n 34/2000 le S.r.l a socio unico regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane. La dimostrazione dei requisiti relativi ai lavori di cui all'art.18, comma 5, lettere b) e c), del D.P.R. n. 34/2000 mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici è limitata alla terza classifica. Nel caso che un'impresa possieda per una singola categoria, oltre ai requisiti del direttore tecnico, anche propri certificati di lavori, la dimostrazione dei requisiti nel suo totale può essere cumulativa ma, comunque, fino alla terza classifica. Rimane sottoposto alle norme generali del codice civile per ciò che riguarda i rapporti tra prestazione e controprestazione l'inserimento di clausole che consentono di ridurre in tutto o in parte il corrispettivo nel caso di diniego dell'attestato o nel caso di riconoscimento di categorie e/o classifiche ridotte rispetto a quelle richieste. La variabile (q) della formula relativa al calcolo dell'incremento convenzionale premiante di cui all'allegato f) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, può assumere il valore 1 (uno) solo in presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale. Le opere di edilizia abitativa eseguiti per committente privato devono essere ricondotte all'art. 25, co.4, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34. La qualificazione nelle categorie OS13, OS18, OS32 può essere attribuita solo qualora i componenti messi in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti e non può essere attribuita quando l'impresa provveda al solo assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi. Si può procedere alla rivalutazione dei lavori eseguiti all'estero sia per conto dei soggetti aventi la natura equivalente a quella dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, sia per conto di altri soggetti. La tariffa di cui all'art.12, co.3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, non può essere integrata dalle spese vive. I requisiti che possono essere dimostrati tramite i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici sono solo quelli di cui

all'art.18, comma 5, lettere b) e c) e non escludono la necessità di dimostrare per il rilascio dell'attestazione gli ulteriori requisiti previsti dall'art.18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34.

---